

Acconto maggiorato con compensazione

^{DS6901}
Il credito potenzialmente generato dal versamento dell'acconto maggiorato e dovuto in caso di utilizzo del concordato preventivo biennale (con applicazione del metodo storico) può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 per corrispondere l'imposta sostitutiva dovuta sull'eccedenza del reddito concordato rispetto al dichiarato del 2023. Questa è una delle indicazioni operative fornite dall'agenzia delle entrate con la circolare 18/e pubblicata lo scorso 17 settembre 2024 ed avente ad oggetto i primi chiarimenti sulla disciplina del concordato preventivo biennale (CpB), di cui agli articoli da 6 a 37 del dlgs 13/2024, e dovuta alla distorsione prodotta dal meccanismo di versamento degli acconti "incrementati" in caso di applicazione del metodo storico. L'eccedenza di imposta dovuta in seguito all'acconto maggiorato. Ai sensi degli articoli 20 e 31 del dlgs 13/2024, per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato i contribuenti che calcolano gli acconti delle imposte sui redditi con il metodo storico, ovvero sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, devono corrispondere una maggiorazione di importo pari al 10% (per forfettari 10% o 3% se in start up) della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto citato. Tale maggiorazione si applica con il medesimo meccanismo anche all'acconto dell'irap ma con incremento fissato al 3% da applicarsi sulla differenza tra il valore della produzione netta quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17 sempre del dlgs 13/2024. Il versamento maggiorato degli acconti, potenzialmente può generare un credito sul tributo principale a cui si riferisce (irpef, ires, irap o imposta sostitutiva forfettari) e nella circolare l'agenzia delle entrate sottolinea come questa eccedenza di versamento possa essere utilizzata in compensazione

^{DS6901}
tramite F24 anche per il pagamento dell'imposta sostitutiva applicabile su opzione sul reddito "incrementale" da concordato. Per i periodi d'imposta oggetto del patto, ai sensi dell'articolo 20-bis e 31-bis del dlgs 13/2024, vi è la possibilità di assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle relative addizionali.

Come evidenziato anche nella circolare, per i soggetti Isa l'imposta sostitutiva è graduata (con aliquota che varia dal 10 al 15 per cento) sulla base del livello di affidabilità fiscale che ha ottenuto il contribuente nel periodo precedente a quelli oggetto di concordato.

Per i forfettari invece la sostitutiva è fissa al 10% dell'eccedenza con ulteriore riduzione al 3% per i contribuenti a forfait che sono nel primo quinquennio di attività. Lo scorso 19 settembre con la risoluzione 48/e l'agenzia delle entrate ha anche istituito i codici tributo per il versamento delle citate maggiorazioni a cui sono stati riservati i codici 4068 (per i soggetti ISA persone fisiche in relazione alla maggiorazione dell'acconto sui redditi), 4069 (per gli altri Isa per l'acconto delle imposte sui redditi), 4070 (per la maggiorazione Irap da parte di tutti gli Isa) e 4072 (per l'acconto maggiorato dovuto dai forfettari).

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata — ■

